

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI
SERVIZI E INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA
VIOLENZA DI GENERE E PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLLENZA
"AIUTODONNA"

TRA

- la Dott.ssa Silvia Mantero nata a Pistoia l'8/11/1976, la
quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome
e per conto della Società della Salute Pistoiese (da ora in
poi anche Sds P.se o SDS) (P.I. 90048490479), che rappresenta
in qualità di Direttrice

E

- Il Sig. nato ail non in proprio, ma in nome
e per conto della cooperativa sociale GRUPPO INCONTRO (d'ora
in poi anche soggetto collaboratore o partner) con sede legale
in Pistoia, Via C.F. e P.I., .

PREMESSO CHE

• la Legge 328/2000:

- all'art. 1, comma 1, recita: "La Repubblica assicura alle
persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e
servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità
della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di
cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di
disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare,
derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e

condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,3

e 38 della Costituzione”;

- all’art. 1, comma 5, dà ampia espressione del principio di

sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo

Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e

alla realizzazione concertata degli interventi e servizi

sociali;

- all’art. 5, commi 2 e 3, prevede che, ai fini

dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti

pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la

semplificazione amministrativa nonché il ricorso a modalità di

scelta del contraente che consentano ai soggetti del Terzo

Settore la piena espressione della propria progettualità,

avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della

qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e

della qualificazione del personale;

• la Legge Regione Toscana n. 41/2005 recante “Sistema

integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di

cittadinanza sociale” che all’art. 3 comma 1 lettera i)

prevede la partecipazione attiva dei cittadini singoli o

associati, nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-

organizzazione;

• l’art. 55 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs.

117/2017) disciplina la co-progettazione come un istituto

finalizzato alla definizione ed eventualmente alla

realizzazione di specifici progetti di servizio o di

intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2020

sancisce la piena legittimazione degli istituti del Codice del

Terzo Settore (co-programmazione, co-progettazione,

accreditamento) definendoli "amministrazione condivisa"

- la Legge Regione Toscana 22 luglio 2020 n. 65, art. 9

comma 1 stabilisce che le amministrazioni pubbliche

"assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore

anche mediante l'attivazione di procedimenti di co-

programmazione confermando che la collaborazione di questi

ultimi rappresenta la modalità ordinaria di partnership; la

legge regionale, all'art. 11, individua la cornice giuridico-

amministrativa in cui si colloca la procedura di co-

progettazione precisando il ruolo pro attivo degli ETS e

conseguentemente la loro responsabilità nella definizione

degli interventi, anche attraverso l'apporto di proprie

risorse, così come era già previsto nella Legge 328/2000;

- la Legge 120/2020, conversione del D.L.

"Semplificazione" 16 luglio 2020 n. 76, prevede che gli

istituti dell'"amministrazione condivisa" (artt. 55-57 del D.

Lgs. 117/2017) come li ha definiti la Corte Costituzionale,

sono soggetti alle disposizioni della Legge 241/1990 ed alla

disciplina del codice civile per ciò che attiene la fase di

stipula degli accordi contrattuali ed alla esecuzione degli

stessi, divenendo, a pieno titolo, strumenti a disposizione della pubblica amministrazione per concludere rapporti con gli ETS; si tratta di una modifica al precedente codice dei contratti pubblici che ha dato un forte impulso ad una piena attuazione del principio di sussidiarietà ribadito poi dal vigente codice dei contratti pubblici (D. Lgs 36/2023), art. 6 che così dispone: «In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017».

• il Direttore della Società della Salute Pistoiese, Responsabile del procedimento, con propria determinazione 243/2024 avviava un procedimento di co-progettazione finalizzato all'individuazione di un soggetto del Terzo Settore disponibile **alla co-progettazione, all'esecuzione e alla**

gestione di un sistema integrato di servizi e interventi per la prevenzione e

il contrasto alla violenza di genere e per la gestione del Centro

Antiviolenza “Aiutodonna”;

• con la stessa determinazione dirigenziale n 243 si provvedeva alla definizione dell’Avviso pubblico, del Progetto di massima, del dettaglio del Piano economico-finanziario della Società della Salute e dei modelli per la presentazione della domanda e per la presentazione del piano economico-finanziario;

• con determinazione dirigenziale n 316 del 29/4/2024, si nominava il nucleo per la valutazione della proposta progettuale pervenuta;

• Con determinazione dirigenziale n.... è stato approvato il progetto esecutivo finale e individuate le risorse;

Considerato che l’avviso pubblico riportava la seguente informazione: *“Sin da ora si pone in evidenza che le azioni e le relative risorse economiche oggetto della presente co-progettazione saranno implementate con fondi statali, regionali e da donazioni private di cui la SDS o il soggetto partner beneficeranno nel corso della vigenza dell’accordo.*

Il dato storico degli ultimi 3 anni è di circa € 40.000,00 annui.

Al momento in cui ci sarà certezza dei fondi sopradetti, la SDS Pistoiese riaprirà il tavolo di co-progettazione per la

definizione degli obiettivi e delle azioni da finanziare con assegnazione di nuovo budget al partenariato”;

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO

quanto stabilito negli articoli che seguono

Articolo 1 - OGGETTO

Oggetto del presente accordo è il **sistema integrato di servizi e interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e per la gestione del Centro Antiviolenza “Aiutodonna”**.

Gli interventi e i servizi si declinano nelle diverse azioni previste nel progetto esecutivo allegato alla presente convenzione.

Articolo 2 - DURATA

Il presente accordo decorre dal 1° luglio 2024 e termina il 30 giugno 2028, fatta salva la possibilità di utilizzare le eventuali economie che si verificassero durante la vigenza del presente accordo e che potrebbero dare luogo ad eventuale posticipo della data di scadenza al 30 aprile 2024 e fatto salvo, comunque, quanto previsto dal successivo art.6

ART. 3 - VALORE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI DI COPROGETTAZIONE

Il valore complessivo degli interventi e servizi oggetto del presente accordo ammonta a € 568.902,00 così suddiviso:

- € 480.000,00 come contributo monetario della Società della Salute Pistoiese derivante da Fondo nazionale e regionale assistenza sociale

- € 14.400,00 come cofinanziamento non monetario del

soggetto collaboratore Gruppo Incontro coop. sociale;

- € 18.754,00 valorizzazione del personale assegnato

funzionalmente alla SDS Pistoiese;

- € 55.748,00 valorizzazione dell'immobile sede del Centro

Antiviolenza che potrà essere utilizzato da tutto il

partenariato per le finalità di cui al presente accordo

Articolo 4 - RIMBORSO SPESE - RENDICONTAZIONE

Il contributo monetario della SDS Pistoiese pari a €

480.000,00 (fuori dal campo di applicazione dell'IVA) viene

erogato a titolo di rimborso delle spese effettivamente pagate

e documentate.

I pagamenti relativi ai rimborsi spesa sono effettuati entro

il termine massimo di 30 giorni dall'esito positivo della

verifica e controllo della rendicontazione.

I giustificativi di spesa (non personale) sono valutati sia

dal punto di vista della congruità della spesa (rispetto ai

prezzi medi del mercato) sia dal punto di vista della

pertinenza agli interventi e servizi oggetto del presente

accordo e potranno essere rifiutati oppure soggetti a

richiesta di chiarimento da parte della SDS Pistoiese.

Modalità operative per la rendicontazione, compreso il

cofinanziamento del soggetto collaboratore:

- presentazione lettera di incarico per ciascun operatore con

la specifica del monte ore dedicato ai servizi e agli

interventi oggetto del presente accordo;

- presentazione dichiarazione costo orario effettivo;

- a richiesta, presentazione dichiarazione relativa al versamento degli oneri riflessi del personale e F24;

- presentazione di time-card e busta paga per i dipendenti e fatture con indicazione delle ore svolte sui servizi oggetto del presente accordo per i libero professionisti, e relative quietanze;

- dichiarazione di indetraibilità o detraibilità dell'IVA per tutti i costi rendicontati con fattura;

- per tutte le spese: presentazione fattura o altre tipologie di documenti giustificativi (es: avviso di pagamento TARI, assicurazioni RCT e RCO ecc..) e relativa quietanza di pagamento;

- per le spese generali: poiché i costi vengono valutati in quota parte sull'intero costo aziendale oltre ai giustificativi e alle quietanze verrà allegata una dichiarazione relativa al calcolo delle percentuali di imputazione sui servizi e interventi oggetto del presente accordo.

Si considerano spese generali i rimborsi relativi a direzione, controllo qualità e gestione, per gli stessi non si richiede lettera di incarico

- nota di debito per la richiesta di rimborso spese rendicontate trimestralmente;

I giustificativi dovranno riportare il CIG salvo le buste-paga, le utenze della sede, la locazione della casa di accoglienza, i costi in quota-parte.

Art. 5 - GESTIONE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI E INTERVENTI

La collaborazione con la Società della Salute Pistoiese avviene secondo quanto stabilito nell'Avviso pubblico, nel presente Accordo e relativi allegati, debitamente sottoscritti da parte dei contraenti.

Il collaboratore si impegna:

- a realizzare gli obiettivi previsti nel progetto esecutivo con le modalità operative e gestionali nello stesso individuate e condivise al tavolo di co-progettazione;

- di collaborare con i referenti della Sds P.se e con tutti gli operatori coinvolti negli interventi e nei servizi oggetto del presente accordo

ART. 6 - RINEGOZIAZIONE DEI CONTENUTI DELL'ACCORDO DURANTE LA SUA VIGENZA - MODIFICA ALLA DURATA DELL'ACCORDO

Il soggetto collaboratore si impegna a rispettare tutto quanto previsto dal progetto esecutivo risultante dal tavolo di co-progettazione.

La Sds P.se, in qualsiasi momento, può riattivare la co-progettazione a fronte di nuovi bisogni, necessità, nuove opportunità dei servizi e interventi, anche integrando il tavolo con nuovi soggetti pubblici e privati ritenuti idonei e funzionali per lo sviluppo del progetto e per l'esecuzione dei

servizi e interventi.

In seguito alla riapertura del tavolo di co-progettazione, i contenuti del progetto esecutivo, compreso il Piano economico-finanziario, potranno subire una revisione.

Il soggetto collaboratore potrà, in ogni momento, aumentare il proprio cofinanziamento a fronte di modifiche al contenuto del progetto iniziale.

Se, nel periodo di vigenza del contratto, la Società della Salute Pistoiese fosse assegnataria di ulteriori finanziamenti sulle tematiche oggetto del presente accordo, la co-progettazione potrà essere riaperta e il soggetto partner potrà essere chiamato a proseguire gli interventi anche oltre il 30 giugno 2028 oppure a rimodulare gli interventi e i servizi su eventuali nuovi bisogni e necessità del territorio.

Anche nel caso in cui, al termine del contratto, la SDS Pistoiese non beneficiasse di ulteriori finanziamenti la stessa si riserva comunque la possibilità di riattivare la co-progettazione, senza una nuova procedura, al fine di non interrompere i servizi.

Inoltre, anche nel caso in cui la Sds P.se non fosse assegnataria di ulteriori finanziamenti, il termine del 30.6.2028 potrà essere spostato per esigenze legate all'esaurimento effettivo di tutte le risorse previste dalla presente convenzione.

La durata del contratto può essere modificata nel caso si

renda necessario, in corso di esecuzione, al fine di esercitare l'opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura avviata per l'individuazione del nuovo collaboratore, alle stesse condizioni del presente accordo.

ART. 7 - MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI E SERVIZI

Le attività (sistema integrato di interventi e servizi) sono soggette a monitoraggio tramite l'attivazione di un tavolo tecnico permanente finalizzato a verificare, migliorare ed eventualmente adeguare i servizi e gli interventi in itinere. Del tavolo fanno parte i rappresentanti del partenariato (Sds P.se e soggetto collaboratore).

ART. 8 - GARANZIE PRESTATE

Il soggetto collaboratore ha prodotto a questa Amministrazione, a titolo di garanzia fideiussoria per gli adempimenti di partenariato per l'importo complessivo di € pari al 5% del contributo monetario della Società della Salute Pistoiese.

Il soggetto collaboratore, assume la responsabilità di danni a persone o cose, sia per quanto riguarda i danni relativi ai dipendenti, sia per quanto concerne i danni che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'espletamento del servizio e delle attività connesse, sollevando la Sds P.se da ogni responsabilità al riguardo. A tal fine ha prestato assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al

precedente capoverso, ossia RCT/RCO a mezzo Polizza n.

**ART. 9 - PENALI - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER
INADEMPIMENTO**

In caso di inadempimento degli impegni assunti dal collaboratore, il responsabile del procedimento può applicare una penale individuata fra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del contributo della Sds P.se.

Il RUP provvede ad assegnare un termine perentorio di quindici giorni entro e non oltre il quale il soggetto collaboratore dovrà eseguire le prescrizioni assegnate dalla Sds P.se.

Trascorso inutilmente detto termine e qualora l'inadempimento permanga:

- in caso di inadempimento grave il RUP risolve l'accordo;
- in caso di inadempimento lieve il RUP applica la penale.

Nel caso di risoluzione del presente accordo, il collaboratore ha diritto al rimborso delle spese regolarmente sostenute, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'accordo stesso.

La Sds P.se ha il diritto di chiedere, in qualunque momento e anche senza previa applicazione di penale, la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.c.

ART. 10 - CONTRATTI COLLETTIVI

Il soggetto collaboratore si obbliga al rispetto e all'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti

previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti.

ART. 11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il soggetto collaboratore assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13.08.2010 n. 136.

A tal fine, il soggetto collaboratore deve riportare su tutti i giustificativi di spesa presentati alla Sds P.se il CIG di progetto.

Il mancato utilizzo da parte dell'operatore economico del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Il soggetto collaboratore ha comunicato a questa stazione appaltante, come previsto dalla predetta legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, utilizzato, anche in via non esclusiva, per le commesse pubbliche, ovvero CODICE IBAN I..... .

Il soggetto collaboratore comunica, come sancito dalla legge 136/2010, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente dedicato, con indicazione di ruolo e dei poteri ovvero:

..... (C.F.) in qualità di Presidente e legale rappresentante di ...

ART. 12 - RECESSO

La Sds P.se può recedere dalla convenzione in qualsiasi tempo, previo rimborso delle spese regolarmente sostenute relative al servizio oggetto del presente accordo, oltre al decimo dell'importo del cofinanziamento della Sds P.se non ancora rimborsato. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al soggetto collaboratore (eseguibile con la Posta Elettronica certificata PEC o altro mezzo ritenuto idoneo) con preavviso non inferiore a venti giorni.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Sds P.se si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.c. (Clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) il mancato rispetto, anche solamente di una delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro verso i dipendenti del soggetto collaboratore;
- b) il venir meno, per qualsiasi causa, della copertura assicurativa prestata per la stipula del presente contratto e questa non sia prontamente ripristinata;
- c) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni dei flussi finanziari.

ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO E ONORABILITA' DEL PERSONALE

Il collaboratore si obbliga, nell'esecuzione degli interventi, al rispetto del "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n.62/2013 che le parti

dichiarano di aver letto e compreso. La violazione degli obblighi di comportamento, comporterà per la Sds P.se la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, senza alcun diritto a risarcimenti o compensi per le prestazioni da effettuare.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie relative al presente contratto e che le parti ritenessero di non poter comporre in via amministrativa, sarà competente esclusivo il Foro di Pistoia.

ART. 16 - SPESE E REGISTRAZIONE -

Tutte le eventuali spese conseguenti ed inerenti al presente contratto nessuna esclusa, sono a carico del soggetto collaboratore.

Il presente atto, stipulato in modalità elettronica con firma digitale, non è esente da imposta di bollo ai sensi Dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 460/1997.

Si dà atto che il soggetto collaboratore è iscritto al RUNTS:

.....

ART. 17 - GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI.

La Sds P.se dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento U.E. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente accordo, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato

cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento si potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento U.E. 679/2016. Agli stessi obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di protezione e riservatezza dei dati personali è soggetto il soggetto collaboratore, in quanto in possesso, ai fini dell'esecuzione del presente accordo, di dati personali sensibili.

Il soggetto collaboratore sarà nominato responsabile esterno per il trattamento dei dati.

Allegati: Progetto esecutivo compreso piano economico

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del Dlgs. 82/2005

Direttrice della Società della Salute Pistoiese Dott.ssa

Silvia Mantero

Gruppo Incontro coop. sociale